



COMUNE DI ORISTANO

Ordinanza Sindacale n. 7 del 28/02/2014

OGGETTO: Divieto per i pubblici esercizi di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro in occasione della manifestazione "Sa Sartiglia" il 2 e 4 Marzo 2014.

IL SINDACO

PREMESSO che i giorni 2 e 4 Marzo 2014 si svolgerà in città ed in particolare nelle zone del centro storico, la tradizionale manifestazione "Sa Sartiglia";

VISTA la propria ordinanza n°14 del 12.02.14 avente ad oggetto "divieto per i pubblici esercizi di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro in occasione della manifestazione Sa Sartiglia il 2 e 4 marzo 2014;

VALUTATO che le associazioni di categoria hanno posto in evidenza che il provvedimento risulta eccessivamente penalizzante nei confronti del settore commercio ,nonché di aziende agricole e vitivinicole, già colpito da un periodo congiunturale di notevoli proporzioni;

CONSIDERATO che è possibile attenuare gli effetti del divieto limitando la vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro ad alcune zone sensibili quali le tribune e ad alcuni orari, quali quelli notturni, che potrebbero presentare aspetti di criticità;

ATTESO che l'effetto dissuasivo può essere raggiunto mediante opera di sensibilizzazione da parte delle associazioni di categoria che potranno invitare i loro associati a utilizzare prodotti contenuti in materiali alternativi al vetro per soddisfare le richieste dei clienti;

RITENUTO, che rimangono valide le ragioni per le quali è stata emessa l'ordinanza suddetta ma che si ritiene opportuno apportare alcune modifiche per andare incontro alle numerose istanze rappresentate;

VISTO l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art 6 del D L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,

VISTO l'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale, nel delimitare l'ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire i fenomeni di violenza legati anche all'abuso dell'alcool (lettera a) e le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lettera b),

INFORMATO preventivamente il Prefetto, ai sensi dell'art. 54 comma 4 comma del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 6, comma 4, del D L. 23 maggio 2008, n 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125,

VISTO lo statuto Comunale;

Per i motivi sopra indicati



ORDINA

- 1.** ai pubblici esercizi ivi compresi gli ambulanti situati nel territorio comunale, durante lo svolgimento delle manifestazioni è vietata la vendita di bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro nelle tribune adibite al pubblico e a ridosso della pista della “corsa alla stella” e della pista delle “pariglie”;
- 2.** la vendita delle bevande contenute in bottiglie di vetro è, altresì, vietata alle categorie di cui al punto 1, in tutto il territorio comunale, dalle ore 23,00 di domenica 02.03.14 alle ore 07.00 del giorno successivo e dalle ore 23,00 di martedì 04.03.14 alle ore 07,00 del giorno successivo;
- 3.** dalle ore 00.00 alle ore 07.00 di lunedì 03.03.14 e dalle ore 00.00 alle ore 07.00 di mercoledì 05.03.14 è vietata, alle categorie indicate nel punto 1, la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

DEMANDA

Demanda agli organi previsti dall'art. 13 della L.689/81 il rispetto delle disposizioni di cui sopra.

Dalla Residenza Municipale 28.02.2014

IL SINDACO
Prof. Guido Tendas